

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5312 del 17/10/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - UNIGRA' SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN CONSELICE, VIA GARDIZZA n. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5560 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **UNIGRA' SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN CONSELICE, VIA GARDIZZA n. 9/B – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

### LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
- a servizio di tale installazione è presente una centrale termoelettrica composta da 3 linee di cogenerazione (energia elettrica e energia termica sottoforma di vapore) alimentate a metano e costituite da turbogas accoppiate ad alternatori, con relative unità a recupero di calore (semplice e con post-combustione);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi presentata da Unigrà Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 10/08/2022 (ns. PG/2022/133089), riguardante l'installazione temporanea di una caldaia mobile di emergenza a noleggio alimentata a gas naturale di capacità termica nominale pari a 10,3 MWt;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte V in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture

autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- a seguito di manutenzione programmata, è emersa l'impossibilità di riavviare la 1° linea di cogenerazione (afferente al punto di emissione in atmosfera E18) della centrale termica a servizio dell'installazione, che risulta attualmente ferma in attesa della sostituzione di componenti di ricambio meccanici, elettrici ed elettronici;
- per soddisfare le esigenze termiche dell'installazione, ad integrazione del vapore prodotto dalla 2° linea di cogenerazione e dalla 3° linea di cogenerazione della centrale termica, con la modifica comunicata il gestore prospetta l'installazione fino al riavvio della 1° linea di cogenerazione (per un periodo di durata stimata non superiore a 8 mesi dalla comunicazione di inizio della campagna di utilizzo) di una caldaia mobile di emergenza a noleggio alimentata a gas naturale di capacità termica nominale pari a 10,3 MWt che comporta temporaneamente l'introduzione di una nuova emissione in atmosfera convogliata denominata E35;

ACQUISITO in data 21/09/2022 (ns. PG/2022/154022) il parere di competenza sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/134391;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione impiantistica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### DETERMINA

1. Di considerare la variazione impiantistica all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e connesse attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
  - 2.a) La **sezione finanziaria** dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con il seguente:

#### **B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 10/08/2022 (ns. PG/2022/133089), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con versamento effettuato per un importo pari a € 500,00.*

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi, è da considerare l'installazione temporanea (per un periodo di durata non superiore a 8 mesi dalla comunicazione di inizio della campagna di utilizzo) di una caldaia mobile di emergenza a noleggio alimentata a gas naturale di capacità termica nominale pari a 10,3 MWt (afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera E35), in grado di soddisfare le esigenze termiche dell'installazione, ad integrazione del vapore prodotto dalla 2° linea di cogenerazione e dalla 3° linea di cogenerazione della centrale termica, fino al riavvio della 1° linea di cogenerazione (afferente al punto di emissione in atmosfera E18), attualmente ferma in attesa di reperire i componenti di ricambio meccanici, elettrici ed elettronici da sostituire;

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate integrando i limiti riportati al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi come segue:

**Limiti**

[...omissis...]

**Punto di emissione E35 – nuovo**

**CALDAIA MOBILE DI EMERGENZA ALIMENTATA A GAS NATURALE**

A tale punto di emissione afferisce la caldaia mobile di emergenza a noleggjo alimentata a gas naturale di capacità termica nominale pari a 10,3 MWt, installata temporaneamente fino al riavvio della 1° linea di cogenerazione (afferente al punto di emissione E18) attualmente ferma per manutenzione.

<b>Portata massima [Nm<sup>3</sup>/h]</b>	13.200
<b>Altezza minima [m]</b>	3,8
<b>Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	<b>Valore medio orario</b>
Polveri	5 (*)
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	100
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	35 (*)

(\*) In considerazione del combustibile utilizzato (gas naturale), tale valore limite di emissione si intende rispettato.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi con le seguenti:

**Prescrizioni**

[...omissis...]

19. La caldaia mobile di emergenza afferente al punto di emissione **E35** non deve funzionare contemporaneamente alla 1° linea di cogenerazione afferente al punto di emissione **E18**.
20. Il periodo di funzionamento della caldaia mobile di emergenza afferente al punto di emissione **E35** non deve avere durata superiore a **8 mesi** dalla comunicazione di inizio della campagna di utilizzo della caldaia stessa. Tale caldaia mobile di emergenza deve essere comunque disattivata con il riavvio della 1° linea di cogenerazione afferente al punto di emissione **E18**.
21. Per il nuovo punto di emissione **E35** deve essere espletata la procedura prevista per la **messaggio a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando **3 autocontrolli per i parametri autorizzati** nei primi 10 giorni a partire dalla data di inizio della campagna di utilizzo della caldaia mobile di emergenza (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa - SAC e ST di Ravenna, **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di inizio della campagna di utilizzo della caldaia.

Nello stesso **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi i requisiti di notifica specifici sono così integrati:

**Requisiti di notifica specifici**

[...omissis...]

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di inizio della campagna di utilizzo della caldaia mobile di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera **E35** e, successivamente, la relativa data di disattivazione.
- Deve essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, la data di riavvio della 1° linea di cogenerazione afferente al punto di emissione in atmosfera **E18**.
- Con cadenza **trimestrale** dovrà essere inviata via PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, una relazione periodica sullo stato di reperimento dei componenti di ricambio della 1° linea di cogenerazione della centrale termoelettrica a servizio dell'installazione, definendo un eventuale cronoprogramma o uno scenario impiantistico futuro.

- 2.e) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi è integrato come segue:

**Monitoraggio**

Per la matrice aria, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

[...omissis...]

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto autocontrollo</i>	<i>Parametri misurati</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE</b>	<i>Verifica conformità VLE Fumi combustione caldaia mobile di emergenza a gas naturale (Punto di emissione E35)</i>	<i>Portata Polveri NO<sub>x</sub> SO<sub>x</sub></i>	<i>Bimestrale</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>

[...omissis...]

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui all'AIA n. 2716 del 28/05/2021 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

*Ing. Francesca Chemeri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**